COMUNE DI	
ORDINANZA n.	

OGGETTO: ORDINANZA IN DIFESA DELLE API E DI TUTTI GLI INSETTI PRONUBI SULL'USO DI FITOFARMACI ED ERBICIDI IN FIORITURA

ILSINDACO

Premesso che:

- a) nei frutteti e nelle coltivazioni orticole condotte secondo razionali norme fitosanitarie non sono indispensabili trattamenti fitosanitari nel periodo della fioritura;
- b) nei terreni inerbati l'uso di erbicidi non è necessario nel periodo di fioritura dei manti erbosi;
- c) molti coltivatori continuano ad utilizzare impropriamente prodotti fitosanitari dannosi per l'uomo ed espressamente vietati dalla normativa comunitaria e nazionale (e.g. Dormex e p.a. imidacloprid e altri neonicotinoidi);

Considerato il fondamentale ruolo a vantaggio della produzione agricola di insetti pronubi ed impollinatori e la rarefazione degli stessi;

Vista la necessità di promuovere e salvaguardare il territorio e le colture dall'uso intensivo e inappropriato di prodotti fitosanitari ed erbicidi (diserbanti);

Vista la Legge 313/2004 che disciplina l'apicoltura come attività di interesse nazionale per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale;

Visto il Regolamento CE n.485/2013 e i relativi provvedimenti applicativi emanati dal Ministero della Salute per quanto riguarda le condizioni di approvazione e uso dei principi attivi usati nei trattamenti fitosanitari:

Vista la Legge Regionale n.45/2014 "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura", in particolare l'art.9 "Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari";

ORDINA

DI NON EFFETTUARE I TRATTAMENTI SULLE COLTURE ARBOREE, ERBACEE, ORNAMENTALI E SPONTANEE A BASE DI PRODOTTI FITOSANITARI, INCLUSI GLI ERBICIDI, DANNOSI ALLE API E AI PRONUBI:

- a) DURANTE IL PERIODO DI FIORITURA, DALL'APERTURA DEL FIORE ALLA COMPLETA CADUTA DEI PETALI, SU COLTURE ERBACEE, ARBOREE E ORNAMENTALI, NONCHÉ SU VEGETAZIONE SPONTANEA, CON ERBICIDI;
- b) ANCHE IN PRESENZA DI FIORITURA DELLE SOLE VEGETAZIONI SOTTOSTANTI LE COLTIVAZIONI ARBOREE; IN TALE CASO I TRATTAMENTI POSSONO ESSERE ESEGUITI SOLO PREVIA TRINCIATURA O SFALCIO DI TALI VEGETAZIONI O, NEL CASO IN CUI I FIORI DI TALI ESSENZE RISULTINO COMPLETAMENTE ESSICCATI, IN MODO DA NON ATTIRARE PIÙ LE API E I PRONUBI IN GENERE.

FAPRESENTE

che chiunque i trasgressori del divieto di cui alla presente sono punibili ai sensi della legge regionale 45/2014 con una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro.

lì I	L SINDA	CO
------	---------	----